

N. 848/03 R.G. notizie di reato  
N. 6771/03 R.G. G.I.P.

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**UFFICIO 26^**

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**

(artt. 409 - 410 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Guglielmo MUNTONI.

Letti gli atti del procedimento penale n. 6771/03 GIP nei confronti di BONELLI ANGELO, DEL VICARIO VINCENZO, DI GIANVITO LAVINIA, GARIBALDI ANDREA e DE BORTOLI FERRUCCIO, relativo ai reati di cui agli artt. 595 c.p. e 13 lg. 47/1948.

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero.

All'esito della udienza camerale del 5 giugno 2003 a seguito di opposizione della persona offesa.

OSSERVA

Come osservato dal pubblico ministero le cui osservazioni in fatto e diritto si condividono e si intendono qui integralmente riportate, nell'articolo pubblicato sul Corriere della Sera in data 7.10.2002 ed a firma della giornalista Di Gianvito non sono ravvisabili gli estremi del reato di diffamazione, ovvero sussistono le esimenti del diritto di cronaca e di critica.

Inverò, la querelante SILIJ ROSETTA, legale rappresentante della EUROPOL Guardie Corpo di Vigilanza s.r.l., ha ritenuto false ed offensive per la società rappresentata i riferimenti contenuti nell'articolo alle circostanze della morte della guardia giurata MARIO DI

BLASIO ed in particolare al fatto che il DI BLASIO fosse solo mentre per contratto – il contratto integrativo provinciale - doveva esser affiancato da un altro collega.

I fatti si riferiscono all'improvviso decesso del DI BLASIO avvenuto mentre conduceva una autovettura della EUROPOL in servizio notturno.

La stessa querelante riporta il testo dell'art. 4 del contratto integrativo provinciale dove al capo g) recita: *"Il servizio di pattuglia deve essere svolto da due vigili. Alla luce delle avvenute trasformazioni dei servizi e delle nuove tecnologie saranno ammesse eventuali deroghe che dovranno avere carattere di eccezionalità"*, evidenziando come la affermazione contenuta nell'articolo corrisponda al vero, sia con riferimento al fatto che il DI BLASIO fosse solo nell'espletamento del servizio di vigilanza ed al momento del decesso, sia in relazione alla previsione contrattuale che avrebbe imposto la presenza di un'altra guardia giurata al suo fianco. La querelante eccepisce che tale contratto è scaduto da undici anni e che la normativa vigente è quella emanata da Questore di Roma, come da regolamento di servizio del 24.4.2000 che prevede che il servizio di vigilanza saltuaria di zona di uno o più obiettivi di utenti diversi venga espletato "generalmente" da una guardia particolare giurata, mentre il servizio deve essere svolto da almeno due guardie quando gli obiettivi da vigilare si trovino in zone isolate o difficilmente ispezionabili da una sola guardia".

E' di tutta evidenza che si tratta di disposizioni di diritto pubblico diverse ed autonome rispetto

alle richiamate obbligazione di carattere negoziale e tali disposizioni, anche ove fossero ritenute applicabili all'attività svolta dal DI BLASIO al momento (ore 3.45 del 6 ottobre) del decesso, non escludono affatto che tale attività potesse essere svolta da due guardie, come disposto dal vecchio contratto integrativo che non risulta mai sostituito da altro contratto, tenuto anche conto del fatto che il DI BLASIO era impegnato nel pesante turno notturno ore 22.00 – 6.00, doveva pattugliare la "Zona Appia" e che il medesimo è deceduto mentre era fermo al semaforo all'altezza del civico 882 della via Appia (Quarto Miglio – Statuario).

L'esame dell'articolo consente di escludere che il DEL VICARIO abbia reso alcuna affermazione che possa ritenersi offensiva nei confronti della querelante, rinvenendosi una generica deprecazione dei turni massacranti ai quali sono sottoposte le guardie giurate (senza alcun riferimento a singole società) e l'auspicio che la magistratura verificasse se nel caso del DI BLASIO fossero state rispettate o meno le regole. Si tratta di legittime preoccupazioni e auspici, nei quali al più può rilevarsi un larvato esercizio di legittimo diritto di critica, da parte di sindacalista attivo nel settore specifico e non attribuiscono alcuna condotta disdicevole alla EUROPOL, tanto che si richiede la effettuazione di opportune verifiche sulle cause della morte e su eventuali responsabilità della EUROPOL, datore di lavoro.

Quanto al BORRELLI nell'articolo non è riportata alcuna intervista ma solo il testo di una interrogazione presentata alla Regione Lazio dal Consigliere BORRELLI, nell'esercizio del suo mandato.

La veridicità dei fatti riferiti evidenzia che la DI GIANVITO ha esercitato il diritto di cronaca, nel pieno rispetto della verità e del principio di continenza.

Nessun addebito appare di conseguenza ascrivibile al direttore responsabile del quotidiano.

Nessun elemento di responsabilità, a maggior ragione, può essere individuato a carico del GARIBALDI che non ha redatto l'articolo e non aveva i doveri di vigilanza propri del direttore responsabile.

Le ulteriori indagini suggerite dall'opponente appaiono del tutto inutili o irrilevanti – come nel caso dell'esame degli indagati, in alcuni casi già espletato, trattandosi di atto di garanzia e non di ricerca della prova - per una diversa valutazione della responsabilità penale dell'indagato; in particolare nessun elemento può essere fornito dalla acquisizione del regolamento di servizio emanato dal Questore di Roma in data 24.4.2000, atteso quanto sopra osservato su tali disposizioni e comunque già acquisito in atti nella parte che rileva ad opera dello stesso querelante; quanto all'esame della SILVIJ si osserva che la stessa ha già ampiamente esposto la propria versione dei fatti nell'atto di querela e non si vede quali contributi ulteriori potrebbe offrire per un chiarimento di fatti ai quali la medesima non ha partecipato, né assistito.

Visto l'art. 409 c.p.p.

**P. Q. M.**

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Si autorizza, ex art. 116 c.p.p., il rilascio di copia per gli usi consentiti.

Roma, 5 giugno 2003

IL CANCELLIERE B3  
Biagio Forastiere

DEPOSITATO IN UDIENZA  
Roma, Li ..... 5/6/03 .....



IL CANCELLIERE B3  
Biagio Forastiere



Il Giudice per le Indagini Preliminari

Dott. Guglielmo Muntoni